



Comune di Casteggio

Provincia di Pavia

Codice fiscale 00451040182

OGGETTO: Relazione tecnico- finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo ANNO 2012.
Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001

AL REVISORE DEI CONTI

PREMESSA

L'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al comma 3 - sexies, come modificato dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

Al fine di concretizzare l'avvio della fase negoziale propedeutica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo relativamente all'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2011, il Servizio Economico Finanziario ha definito una proposta di costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004.

Con deliberazione della giunta Comunale n. 105 del 18.09.2012, sono state formalizzate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2012, relativamente alla costituzione delle risorse decentrate variabili ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate di cui agli articoli 15 e 17 del CCNL 01.04.1999; con la stessa deliberazione la Giunta ha dato gli indirizzi per l'impiego di alcune voci variabili che vanno a comporre il fondo incentivante per l'anno 2012.

A seguito convocazione della Delegazione trattante, in data 30.10.2012, si è provveduto ad avviare il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012.

Nella stessa data la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali provinciali con l'RSU hanno raggiunto un'intesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo e all'utilizzo del salario accessorio per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 01.04.1999.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito dall'art. 15 del CCNL 01.04.1999, dall'art. 32 del CCNL 22.1.2004, dal D.L. n. 78/2010, come convertito dalla

legge n. 122/2010, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 nell'importo complessivo di €. 171.721,92.

Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva è disciplinato dall'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di una maggiore conoscibilità e quindi verificabilità della contrattazione collettiva integrativa, che ha implementato i controlli coinvolgendo anche la Corte dei Conti.

Il soggetto preposto al controllo nell'ente locale è, come in passato il Collegio dei revisori dei conti. I contratti integrativi devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale (Art. 40 comma 3 bis) nel rispetto della contrattazione nazionale (Art. 40, comma, 3quiquies).

Più precisamente il controllo verterà sulla verifica di compatibilità economico finanziaria dei costi della Contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla verifica della legittimità del C.C.D.I. relativamente al rispetto delle norme di legge e della contrattazione nazionale, specialmente per quel che concerne le materie devolute alla contrattazione decentrata integrativa.

Le sanzioni.

L'art. 40, comma 3 quinquies D.Lgs. n 165/2001, prevede che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposta dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.. Il superamento dei vincoli finanziari, accertato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti o rilevato dall'organo di controllo interno, comporta per il Comune l'obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva (art. 40 comma 3 quinquies).

Il sistema sanzionatorio non è sostanzialmente mutato rispetto al passato: nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (Art, 40, comma 3 quinquies , D.Lgs. n. 165/2001).

Pubblicazione e comunicazione.

Novità di rilievo sono, invece, previste relativamente alle forme di pubblicazione ed alla comunicazione del C.C.D.I.

L'attuale assetto normativo (Art. 40 bis, commi 3, 4 e 5) prevede i seguenti obblighi in capo alle amministrazioni pubbliche e, per quanto direttamente ci riguarda, in capo all'Ente Locali:

1. invio del C.C.D.I., con allegati le relazioni tecnico - finanziaria ed illustrativa, certificati dal collegio dei revisori dei conti, e con l'indicazione delle modalità di copertura degli oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, all' ARAN e al CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione;
2. invio di informazioni alla Corte dei Conti , tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio di ciascun anno;
3. pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del CCDI, con la certificazione dell'organo di controllo, la relazione tecnico - finanziaria ed illustrativa e le informazioni trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Fermo restando l'obbligo per gli EE.LL di adeguare i contratti decentrati alle nuove previsioni contenute nel D.lgs. n, 150/2009 in materia di merito e premi entro il 31.12.2012, sono di immediata applicazione le norme che stabiliscono che la contrattazione collettiva integrativa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Il decreto legislativo 1 agosto 2011 n. 141, pubblicato su GU n. 194 del 22 agosto 2011, recante “modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”, interviene, oltre che sugli aspetti interpretativi relativi alla decorrenza degli adeguamenti dei contratti integrativi (cfr.art. 65 del D.lgs. n.150/2009) alla luce della nuova ripartizione tra legge e contratto dettata dal decreto c.d. Brunetta (cfr. art. 5), anche in tema di “differenziazione retributiva in fasce” (cfr. art. 2) e (cfr. art. 6), norme transitorie. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente. Mentre l' art. 6 comma 1 prevede espressamente che “la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009”.

Il d.l. 78/2010 ha introdotto una restrizione sulle assunzioni in quanto gli Enti, superiori ai 5000 abitanti, possono procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, naturalmente se prima hanno rispettato il patto di stabilità, hanno rispettato il tetto della spesa per il personale dell'anno precedente e avere un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente non superiore al 40%.

Ai sensi dell'art. 14, c.9 del D.L.n. 78/2010, a decorrere dal 1/1/2011 “è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

	Anno 2011	Anno 2012
Spese personale	€ 1.549.206,37	€ 1.476.075,00
Spese correnti	€ 5.788.436,36	€ 5.516.633,00
Incidenza	26,76%	26,76%

Il Comune di Casteggio rispetta integralmente i parametri sopra indicati.

In ossequio alle disposizioni introdotte dall'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il totale fondo 2012 (risorse stabili più risorse variabili) non può contenere aumenti rispetto al 2010. Non si sono verificati risparmi relativi all'anno precedente. La Sezione della Corte dei Conti Puglia, con delibera n. 21 del 21 luglio 2011, ha fornito un'interpretazione estensiva della previsione contenuta nell'art. 9 - comma 2/bis della Legge 122/2010, ritenendo possibile il superamento delle risorse decentrate 2012, rispetto al 2010, se lo sfioramento deriva dall'applicazione dei residui derivanti dall'anno 2011.

La Sezione della Corte dei Lombardia, ha fornito invece un'interpretazione restrittiva della previsione contenuta nell'art. 9 - comma 2/bis della Legge 122/2010, affermando che “...la misura di contenimento deve reputarsi applicabile, quindi, sinanco laddove l'ente disponga di risorse aggiuntive, derivanti ad esempio da incrementi di entrata ovvero da riporto di erogazioni di risorse non effettuate negli anni precedenti...” “...il ‘trasporto’ previsto dalla contrattazione collettiva al successivo esercizio finanziario di somme in concreto non erogate opera in bonam partem sia pure

nel più limitato senso di rendere irrilevante, al fine della determinazione del plafond cui ancorare il tetto di spesa, la mancata attribuzione delle predette risorse”

Per una corretta applicazione della predetta disciplina, l’Ufficio personale si è avvalso delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale viene precisato che, per quanto riguarda l’individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento ovvero al fondo complessivo delle risorse decentrate, comprensivo sia delle risorse stabili che di quelle variabili.

Dalla lettura della Circolare non emergono chiarimenti in merito all’inserimento delle risorse economiche correlate alla disciplina dettata dall’art. 15, comma 1 – lettera k), del CCNL 01.04.1999, nel fondo per la CDI da prendere a riferimento.

Pertanto, su tale materia, si ravvisa l’opportunità di dare giusto riscontro all’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti Sezione Unite, con deliberazione n. 51 del 4.10.2011, in base alla quale si rileva che nella quantizzazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, da ridurre ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, il fondo, costituito ai sensi della disciplina prevista dalla lettera k) dell’art. 15, rimane escluso dai vincoli imposti in materia di contenimento del salario accessorio solo quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell’avvocatura interna.

Rientrano nel blocco le somme correlate al recupero dei tributi comunali (Ici in particolare) e le sponsorizzazioni.

Dall’ipotesi di accordo si rilevano le modalità utilizzate per l’attuazione delle citate disposizioni e per la corretta quantizzazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l’anno 2012, effettuata nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali, con particolare riferimento alla disciplina sulla costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata. Nel prospetto che segue si riportano gli importi relativi alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2011, suddivisi per tipologie contrattuali, escludendo dal dato complessivo le risorse afferenti la disciplina inserita alla lettera k) dell’art. 15, (dalle risorse previste per Censimento) per le motivazioni sopra descritte.

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 109.011,64
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 62.710,28
di cui: TOTALE RISORSE LETTERA k)	€ 20000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 171.721,92

Atteso che, a seguito sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo per l’anno 2010, il fondo delle risorse decentrate stabili e delle risorse variabili ammonta complessivamente ad € 183.822,08 e che il fondo delle risorse correlate alla lettera k) dell’art. 15 risulta pari ad € 9.405,93, si può confermare il rispetto del vincolo imposto dall’art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2012, comprensivo delle risorse stabili e delle risorse variabili, risulta inferiore a quello utilizzato nell’anno 2010.

Successivamente, è stata effettuata la verifica in ordine al rispetto del secondo vincolo imposto dalla predetta normativa teso alla riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il fondo 2010, si ribadisce, è il tetto del 2011-2012-2013, anzi la legge n. 122 prevede che il fondo 2011 sia proporzionalmente ridotto rispetto alla riduzione del personale, avuto riguardo alla metodologia di cui alla nota 10/133/CR6/C1 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome propone che la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio; questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1 gennaio, inoltre nel calcolo dell'entità annuale di riduzione delle risorse si dovrà tenere conto della data di cessazione del personale fuoriuscito, in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo in permanenza in servizio nell'anno di cessazione, operando pertanto una riduzione in termini di rateo da effettuarsi preventivamente all'erogazione nell'anno successivo del quantum spettante con riferimento all'anno di competenza precedente. Il primo automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere va applicato dall'anno 2012, con riferimento alla riduzione del personale in servizio avvenuta nel corso del 2011, il secondo alle risorse dell'anno 2013, con riferimento alle cessazioni del 2012, ed il terzo alle risorse dell'anno 2014, in relazione alle cessazioni del 2013.

DIPENDENTI	ANNO. 2012
AL 01 .01	34
AL 31. 12	33
MEDIA	33,50
VARIAZIONE DELL'AMMONTARE DEL FONDO 2012	12,990%

Non si può procedere ad alcuna integrazione del fondo che determini incrementi retributivi al di sopra della soglia consentita (cfr. del. Corte dei Conti Lombardia n. 138 del 16 marzo 2011)

Con l'accordo sottoscritto, si è pervenuti ad una scelta, condivisa, orientata al mancato finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali, per evitare modalità di gestione del fondo delle risorse decentrate stabili che potrebbero caratterizzare una marcata rigidità delle stesse. Su tale materia, appare opportuno evidenziare che la stessa circolare n. 12/2011 ha precisato che, in sede di utilizzo delle risorse decentrate per il triennio 2011/2013, qualora le amministrazioni intendano programmare progressioni economiche orizzontali, le stesse saranno valide solo ai fini giuridici, stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 del D.L. n. 78/2010. In ogni caso, occorre quantificare i relativi oneri finanziari, rendendo indisponibili per tutto il triennio le risorse necessarie per tale finanziamento, fermo restando il divieto di riconoscere il beneficio in modo retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Pertanto, le economie delle risorse stabili sono state utilizzate per incrementare il fondo delle risorse variabili per il finanziamento degli istituti contrattuali correlati all'organizzazione del lavoro.

Le parti hanno condiviso l'esigenza di destinare una quota crescente di risorse al finanziamento degli istituti contrattuali che sono strettamente legati alla produttività individuale e collettiva e al miglioramento dei servizi, in attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta e dal nuovo testo dell'articolo 40, comma 3bis, del DLgs n. 165/2001, introdotto dall'art. 54 del D.lgs. n. 150/2009, in base al quale la contrattazione decentrata integrativa "destina al trattamento economico

accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato”.

La Giunta con la predetta deliberazione ha messo a disposizione per l'incremento del fondo 2012 i seguenti importi:

- - ccnl 1/4/99 - art. 15 - COMMA 2 Tale somma è determinata applicando l'1,2% al monte salari 1997 esclusa la dirigenza €. 11.047,15
- ccnl 1/4/99 - art. 15 - COMMA 1 - risparmi da straordinari) €. 38.045,09

La Circolare della Ragioneria dello Stato 15 aprile 2011, n. 12 (Ministero Economia Finanze, di concerto con il ministro della Funzione Pubblica) in merito all'art. 9, comma 4 del D.L. 78/2010, chiarisce che la norma, di fatto, riguarda i soli comparti degli Enti Locali e della Sanità. E trova applicazione solo in relazione agli emolumenti finanziati con le risorse aggiuntive individuate dall'applicazione dell'art. 4 del CCNL 31/07/2009. (e non altri tipo art. 15 commi 2 e 5).

In particolare, si precisa che la destinazione delle somme correlate alla produttività discende dall'incremento delle risorse variabili effettuato ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

Il comma 2 dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 consente di incrementare le risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, di un importo non superiore all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, in base alle rispettive condizioni di bilancio.

Tale incremento non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, gli effettivi equilibri di bilancio. Lo stesso incremento, pertanto, non può ritenersi “consolidato” ma necessita di ripetuti apprezzamenti e decisioni ed autorizzati dalla Giunta nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165 del 2001 e della disciplina fissata dal comma 4 dello stesso articolo 15, in base al quale tali importi possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno, nel caso in cui tale incremento viene effettuato sulla base di effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività dell'ente, ovvero previa certificazione dell'Organismo di valutazione nel caso in cui tali somme sono espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità dei servizi resi all'utenza.

Poiché le relative risorse devono essere destinate a specifici obiettivi dell'ente, è evidente che il mancato conseguimento degli stessi obiettivi, non può consentire la utilizzazione del relativo finanziamento per ulteriori e diverse finalità di incentivazione.

In tale contesto, il fondo per un importo di € 22716,00 è stato destinato al finanziamento della produttività collettiva e individuale e verrà utilizzato nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004, cioè sull'attuazione degli obiettivi predefiniti nel Piano esecutivo di gestione ed assegnati ai settori per servizio e centro di responsabilità.

Il pagamento degli incentivi è subordinato alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo e, comunque, al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, previa certificazione dell'Organismo di valutazione, cui spetta la competenza a rendere disponibili le risorse assegnate sulla base del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi.

Per l'incremento di tali fondi l'Aran ha elaborato sette regole fondamentali espresse nel parere n. 499-15L1.

Anche la Corte dei conti della Lombardia ha fornito un elenco di azioni per meglio operare Delibera n. 596/2010

Al proposito si trascrivono alcuni stralci del parere reso dall'ARAN (n. 499-15L1) sui criteri da seguire per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all'accertato incremento quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali.

“Per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art. 15, comma 5, suggeriamo, in conclusione, un semplice percorso, che prevede i passaggi di seguito indicati

Primo: individuare i servizi (e prima ancora: i bisogni degli utenti a cui i servizi intendono dare risposta) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali-quantitativi con le caratteristiche più sopra indicate.

Secondo: definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione).

Terzo: quantificare le ulteriori risorse finanziarie variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5 e definirne lo stanziamento nel bilancio e nel PEG; la quantificazione spetta esclusivamente all'ente e non deve essere oggetto di contrattazione (anche se, naturalmente, può "condizionare" il negoziato poiché si tratta pur sempre di una concessione fatta al Sindacato in cambio della quale l'ente dovrebbe ottenere a sua volta concessioni su altri fronti).

Quarto: stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, comma 5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse.

Quinto: verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno, dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti.

Sesto: eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabili nel contratto decentrato.

SUGGERIMENTI CONCLUSIVI

Da ultimo ci sembra importante precisare, che le risorse aggiuntive "variabili" di cui all'art. 15, comma 5 non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della semplicistica affermazione che l'ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL.

E' necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l'investimento sull'organizzazione. Ciò comporta che sia riformulato un nuovo e più aggiornato progetto di miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l'esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra ricordate. Inoltre, è necessario che i risultati siano sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di predeterminati standard.

In costanza di obiettivi da un anno al successivo - soprattutto quando emerge, sulla base dei risultati degli anni precedenti, che i livelli di servizio standard sono sistematicamente raggiunti, senza particolari difficoltà o margini di incertezza - è opportuno che gli stessi standard siano sottoposti a revisione e rivisti al rialzo. In sostanza, riteniamo che il ricorso all'art. 15, comma 5 (e a maggior ragione la riconferma delle risorse) debba avvenire in un contesto di obiettivi particolarmente difficili, sfidanti e impegnativi.

Un'ultima precisazione concerne gli enti di ridotte dimensioni. E' evidente che questi ultimi sono chiamati a dare attuazione agli adempimenti richiamati, in forme e secondo modalità opportunamente (e giustamente) semplificate. Anche il progetto di miglioramento dei servizi o gli stessi sistemi di controllo adottati a consuntivo, potranno quindi avere caratteristiche di maggiore semplicità (per esempio, dal punto di vista procedurale) rispetto agli enti di maggiori dimensioni.”

Relazione Illustrativa

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e sulla base delle risorse aggiuntive eventualmente previste dai contratti successivi, come si evince dalla “scheda costituzione risorse decentrate” riferita all’anno 2012 predisposta dall’Ufficio personale.

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
RISORSE STABILI	€ 109.011,64
RISORSE VARIABILI	€ 62.710,28
TOTALE	€ 171.721,92
IMPIEGO RISORSE STABILI	€ 82.656,83
IMPIEGO RISORSE VARIABILI	€ 66.349,09
TOTALE	€ 149.005,92
COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	€ 22.716,00

Le risorse decentrate stabili utilizzate per il trattamento economico, dei dipendenti in servizio, relativamente agli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo, sono di seguito riportate con riferimento all’anno 2011.

istituti contrattuali applicati	importo
Indennità di comparto art. 33 CCNL 2004	€ 15.820,30
Progressione economica interna alla categoria	€ 66836,53
TOTALE	€ 82.656,83

Le risorse decentrate variabili e le eccedenze di risorse decentrate stabili, per un importo complessivo pari ad € 26.354,81 vengono utilizzate per il trattamento economico, dei dipendenti in servizio, relativamente agli istituti contrattuali aventi carattere di variabilità e occasionalità nel tempo, come di seguito riportate con riferimento all’anno 2012.

istituti contrattuali applicati	importo
Indennità di turno	€ 11.500,00
Indennità di rischio	€ 1.830,00
Indennità di reperibilità	€ 9.235,00
Indennità di disagio	€ 1.960,00

Compenso per specifiche responsabilità, di cui alla lettera f) dell'art. 17	€ 20.500,00
Compenso per specifiche responsabilità, di cui alla lettera i) dell'art. 17	€ 900,00
Differenza straordinario festivo/notturno e maggiorazione lavoro in giorno festivo	€ 424,09
Produttività individuale di cui alla lettera a) dell'art. 17	€ 22.716,00
TOTALE	€ 69.065,09

Il fondo delle risorse variabili viene incrementato con somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1, lettera k, del CCNL 01.04.1999.

Si precisa che tali compensi sono pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa. Tale fondo quantizzato per un importo pari ad € 20.000,00 viene costituito con risorse correlate anche ad un incremento delle entrate dell'ente, con conseguente miglioramento del saldo complessivo tra entrate e spese della gestione finanziaria dell'ente stesso.

In particolare, si precisa che gli importi correlati alle attività previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sono finanziati dai rispettivi fondi e servono a finanziare compensi professionali nel rispetto del regolamento interno appositamente predisposto ed approvato dalla Giunta.

Si precisa che il fondo di cui all'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, viene finanziato per € 20.000,00 dai quadri economici delle opere pubbliche di competenza del Settore Tecnico.

Il fondo in esame è da ritenersi comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, ed è correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, verificati a consuntivo, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL 1.4.1999, più volte richiamato.

Disposizione di legge applicate	importo
Risorse previste dall'art. 92, comma 5, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 pari al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.	€ 20.000,00
TOTALE	€ 20.000,00

Relativamente all'incremento delle risorse variabili di cui all'art. 15 comma 5 del ccnl dell'1.4.2009, l'incremento del fondo è strettamente correlato all'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti.

Tale incremento non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, gli effettivi equilibri di bilancio, nonché rivalutare le condizioni che rendono possibile l'utilizzo dell'art. 15 comma 5 per l'aumento del salario accessorio.

Le risorse decentrate sono costituite annualmente, con la possibilità di incremento prevista specificamente dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004. Attraverso la contrattazione annuale le risorse decentrate sono destinate al finanziamento del trattamento economico degli istituti contrattuali nel rispetto, in particolare, dei limiti delle risorse decentrate stabili.

Casteggio, lì 22/10/2012

*Il Responsabile del Servizio
Adele Franca Vacchelli*